

## **Circolare 26 marzo 2012, n. 2/DF**

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2011 di determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario - Chiarimenti

### Premessa

Nell'ambito del processo tributario, i diritti di copia che le parti ovvero i terzi devono corrispondere per il rilascio di copie semplici o autentiche degli atti e dei documenti, comprese le sentenze, presenti nel fascicolo di parte o d'ufficio, sono stati rideterminati e rimodulati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 febbraio 2012, serie generale n. 50.

Si ricorda che la misura di tali diritti, in via generale per tutte le giurisdizioni, è disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia).

In particolare l'art. 40 del citato testo unico demanda ad un apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche con riferimento ai nuovi mezzi tecnologici, la disciplina del diritto di copia e di certificato, fissandone gli importi in base ai costi del servizio e di incasso dei diritti.

L'articolo 262 stabilisce, poi, che "sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio".

Nel processo tributario la misura del diritto di copia è stata fissata, originariamente, con il decreto del Ministro delle finanze 1° ottobre 1996, pubblicato in Gazzetta ufficiale - serie generale n. 235 del 7 ottobre 1996.

A distanza di circa sedici anni, si è ritenuto necessario avviare una rimodulazione degli importi del diritto di copia che tenga conto sia degli incrementi del costo del servizio reso sia delle nuove tecnologie informatiche che possono risultare in uso presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie ovvero presso le parti processuali o i terzi.

### 1. Quadro normativo

In base a quanto disposto dagli articoli 25, comma 2, 38, commi 1 e 2, e 69 del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 546, nell'ambito del processo tributario, è previsto il rilascio di sole copie autentiche degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo di parte o d'ufficio esclusivamente alle parti processuali.

Infatti, nell'ambito del diritto processuale tributario codificato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non si rinviene uno specifico riferimento al rilascio delle copie semplici di atti e documenti, incluse le sentenze, contenuti nei fascicoli sopraindicati.

Pertanto, per individuare il principio generale alla base del rilascio di copie degli atti processuali, in applicazione del principio del rinvio dinamico al codice di procedura civile previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 76 disp. att. c.p.c., in base al quale le parti o i loro difensori muniti di procura, possono esaminare e ottenere copia degli atti e dei documenti del processo.

Con riferimento, poi, al rilascio di copie delle sentenze ai terzi, si fa presente che gli artt. 743 e 744 c.p.c. disciplinano, in linea generale, il rilascio delle copie da parte dei pubblici depositari degli atti come i cancellieri e i segretari delle commissioni tributarie.

Si ricorda che, con direttiva n. 9/2010/DGT del 5 ottobre 2010 della Direzione della Giustizia Tributaria, è stato chiarito che anche in capo ai terzi sorge il diritto soggettivo al rilascio di copia delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 1629/2010).

Da ultimo, si rappresenta che l'unica esenzione dal versamento dei diritti di copia è quella prevista dall'articolo 263 del D.P.R. n. 115/2002, in base al quale l'ufficio tributario che richieda copia semplice o autentica degli atti e dei documenti processuali non è tenuto al pagamento dei diritti in questione.

## 2. Istanza di copia semplice o autentica di atti e documenti

Le parti e i loro difensori costituiti e, più in generale, chiunque via abbia interesse può richiedere copia, semplice o autentica, di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso gli uffici giudiziari.

La copia semplice è richiesta ai soli fini della conoscenza del contenuto dell'atto, nella maggior parte dei casi ad uso studio e non ha valore legale difettando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla Segreteria.

Le copie autentiche, invece, essendo munite della certificazione di conformità all'originale hanno lo stesso valore dell'atto originale di cui sono copia. Di regola sono necessarie per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per utilizzare detti atti in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.

Le copie sono poi rilasciate con formula esecutiva soltanto con riferimento alle sentenze e ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria divenuti esecutivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, vale a dire la possibilità di procedere ad esecuzione forzata. Le copie in forma esecutiva possono essere rilasciate soltanto alla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o ai suoi successori.

Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto, salvo ulteriori copie che possono essere richieste dalla parte vittoriosa nel relativo giudizio con la procedura prevista dall'art. 476 c.p.c.

Il rilascio delle copie semplici o autentiche, di atti e documenti del processo tributario è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza all'ufficio di segreteria.

Occorre preliminarmente precisare che il regime di assolvimento dell'imposta di bollo sulle istanze di rilascio di copie degli atti processuali risulta radicalmente modificato dalle disposizioni contenute nell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98/2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in base alle quali è stato introdotto il contributo unificato nel processo tributario sui ricorsi o appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.

Infatti, come già precisato al paragrafo 11 della circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, le istanze di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011 non sono assoggettate all'imposta di bollo ai sensi del citato art. 18 del D.P.R. n. 115/2002.

Con riferimento, invece, alle istanze di copia autentica presentate dalle parti o dai terzi, relative ai ricorsi e agli appelli notificati prima del 7 luglio 2011, data di introduzione del contributo unificato, si fa presente che

le stesse restano assoggettate all'imposta di bollo sia sull'istanza (euro 14,62) che sulla copia autentica (euro 14,62 per ogni 4 pagine/facciate).

Si ricorda che, invece, nulla è innovato per le istanze di copie semplici presentate dalle parti o dai terzi di atti e documenti, ivi comprese le sentenze, con la conseguenza che le stesse non sono soggette ad imposta di bollo, indipendentemente dalla data di notifica dei ricorsi o appelli cui si riferiscono.

### 3. Diritto di copia semplice rilasciata alle parti e ai terzi

Le parti processuali sono tenute al pagamento dei diritti di copia nella nuova misura prevista dal decreto 27 dicembre 2011, per le istanze presentate dal 1° marzo 2012 finalizzate ad ottenere il rilascio di copie semplici di atti e documenti relativi ai ricorsi e appelli notificati prima o dopo il 7 luglio 2011.

Quanto ai terzi, come ricordato al paragrafo 1, la Corte di Cassazione ha riconosciuto agli stessi il diritto di ottenere copia delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie.

Pertanto, detti soggetti sono tenuti al pagamento dei diritti di copia nella nuova misura prevista dal decreto 27 dicembre 2011 per le istanze presentate dal 1° marzo 2012 finalizzate ad ottenere il rilascio di copie semplici relative ai ricorsi e appelli notificati prima o dopo il 7 luglio 2011.

Al riguardo, si richiamano le indicazioni contenute nella citata direttiva 9/2010/DGT sulla tutela della riservatezza dei dati identificativi delle parti processuali contenuti nelle copie di sentenze rilasciate a terzi a vario titolo. Con la predetta direttiva, è stato precisato che gli Uffici di segreteria, relativamente alle singole copie rilasciate ai terzi, dovranno, comunque, riscuotere "i diritti previsti dall'art. 262 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 155, in materia di spese di giustizia".

Si ribadisce, inoltre, quanto affermato nella citata direttiva n. 9/2010/DGT, vale a dire che "non dovranno ritenersi ammissibili richieste generiche, relative a sentenze non identificate o individuate soltanto con riguardo a determinati settori o problematiche dell'ordinamento tributario".

### 4. Diritto di copia autentica rilasciata alle parti e ai terzi

Il rilascio di copie autentiche alle parti processuali di atti e documenti del ricorso o appello assoggettato a contributo unificato non comporta alcuna applicazione dell'imposta di bollo, così come prescritto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 115/2002. Detto articolo, infatti, stabilisce che l'imposta di bollo non si applica "agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali".

Viceversa, il rilascio di copie autentiche alle parti processuali di atti e documenti del ricorso o appello non assoggettato al contributo unificato sconta l'imposta di bollo.

Si fa presente che il decreto 27 dicembre 2011 ha previsto un diritto aggiuntivo di copia autentica nella misura di euro 9 per ogni copia rilasciata.

La disciplina di tale diritto di copia deve essere tenuta distinta da quella riguardante l'imposta di bollo, attualmente sostituita dal contributo unificato nel processo tributario, come già esposto nei paragrafi precedenti.

Conseguentemente, detto diritto aggiuntivo di copia autentica è dovuto per le copie di atti e documenti richiesti a decorrere dal 1° marzo 2012. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione di detto diritto è la data di presentazione dell'istanza di rilascio della copie autentiche, richieste a vario titolo. Pertanto, l'importo di nove euro è dovuto sia per le copie autentiche relative a ricorsi o appelli notificati prima dell'introduzione del contributo unificato che per quelli notificati successivamente.

Infine, si conferma il regime speciale di esenzione dall'imposta di bollo previsto per le copie autentiche richieste dalle parti con formula esecutiva o ai fini del ricorso in Cassazione.

Infatti, le copie autentiche delle sentenze e dei provvedimenti divenuti definitivi, rilasciate con formula esecutiva esclusivamente "alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento " (cfr. art. 475 c.p.c.), a prescindere della data di notifica dei relativi ricorsi o appelli, non scontano l'imposta di bollo in quanto dette copie costituiscono il presupposto necessario per l'avvio dell'esecuzione forzata.

Considerazioni analoghe valgono per le copie autentiche delle sentenze della commissione regionale o centrale necessarie, a pena di improcedibilità, per il ricorso in Cassazione (cfr. circolare n. 72682 del 28 novembre 2005 dell'ex Dipartimento per le politiche fiscali - U.A.R.).

Ciò in quanto si tratta di atti prodromici all'instaurazione di giudizi assoggettati al pagamento del contributo unificato.

Restano dovuti, anche per dette copie, i diritti nella misura stabilita dal decreto in argomento ivi compreso il diritto aggiuntivo di copia autentiche pari a 9 euro.

Quanto ai terzi, si precisa, inoltre, che se i soggetti richiedano copie autentiche delle sentenze gli stessi, come già precisato al paragrafo 2., sono tenuti al pagamento sia dell'imposta di bollo sulle istanze prodotte sia sulle copie autentiche.

In tal caso, infatti, trattandosi di soggetti rimasti estranei al giudizio, non rileva se il ricorso o l'appello introduttivo del giudizio sia stato assoggettato all'imposta di bollo o al contributo unificato.

Resta fermo che i terzi, oltre all'imposta di bollo, per le istanze di copia autentica presentate a decorrere dal 1° marzo 2012 dovranno versare i diritti di copia nei nuovi importi stabiliti dal decreto in esame.

## 5. Modalità di pagamento e misura del diritto di copia

Il diritto di copia e l'imposta di bollo sono assolti mediante l'applicazione di marche da bollo da apporsi sull'istanza di rilascio delle copie degli atti e dei documenti. Il diritto di copia è commisurato al numero di pagine riprodotte.

Anche se risulta vigente il principio di alternatività tra l'imposta di bollo e il contributo unificato sancito dall'articolo 18 del D.P.R. n. 115/2002, si ritiene opportuno, quanto alla definizione di "pagina", fare riferimento, comunque, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'imposta di bollo, il cui contrassegno è utilizzato per l'assolvimento del diritto di copia. Il comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 642/72, stabilisce, infatti, che ogni "pagina" corrisponde ad una "facciata".

Pertanto, anche nel caso in cui la copia semplice o autentica sia realizzata con modalità fronte-retro, il relativo diritto di copia è dovuto, comunque, in base al numero delle "facciate" da considerarsi quali pagine riprodotte.

L'articolo 2 del decreto stabilisce la misura del diritto di copia rinviando agli importi previsti negli allegati 1, 2, 3 e 4, i quali disciplinano, rispettivamente, il diritto per le copie semplici, per le copie autentiche, per quelle in formato elettronico prodotte dalle parti ovvero provenienti dall'archivio elettronico dell'Ufficio di segreteria.

In particolare, riguardo al diritto previsto dall'allegato 1 concernente le copie cartacee semplici di atti e documenti, viene stabilito che gli importi forfettari siano commisurati al numero delle pagine o facciate che li compongono come precisato in precedenza.

Il successivo allegato 2 del decreto in esame prevede un diritto di copia autentica in misura fissa di 9 euro per ogni copia di atto o documento cartaceo, prescindendo dal numero di pagine di cui è composto l'atto.

L'allegato 3 prevede, invece, i diritti relativi alle copie informatiche di atti e documenti prodotti dalle parti ovvero dai terzi (consulenti di ufficio, di parte ecc.) su supporto informatico e inserite nel fascicolo di parte ovvero d'ufficio. In tal caso, il relativo importo è calcolato in base alla dimensione del file in Kilobyte (KB) di cui si richiede la copia informatica.

Nell'allegato 4, infine, si stabilisce il diritto di copia informatica di atti e documenti già presenti nell'archivio informatico dell'ufficio di segreteria come, ad esempio, le sentenze depositate nel corso del 2011. In questo caso, però, il diritto è commisurato al numero delle pagine di cui si compone l'atto o il documento presente nell'archivio informatico della Commissione tributaria, indipendentemente dalle dimensioni in KB dello stesso atto o documento.

Al riguardo, si fa presente che, in via generale, gli Uffici di segreteria dovranno diffondere, in modo capillare, l'utilizzo del servizio di "prenotazione appuntamenti" tramite internet, per la richiesta di copie di atti e documenti. Detti Uffici, previo assolvimento del pagamento dei diritti di copia, potranno fornire, se richiesto, gli atti e documenti in copia anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.

In ordine poi alle richieste di copie su supporto informatico di atti e documenti di cui agli allegati 3 e 4, è opportuno precisare che l'Ufficio di segreteria non è tenuto a fornire al richiedente il relativo supporto il quale, pertanto, deve essere prodotto dalla parte o dal terzo interessato.

Inoltre, così come prescritto dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto, il rilascio delle copie di atti e documenti su supporto informatico fornito dal richiedente, potrà avvenire a condizione che l'Ufficio di segreteria sia dotato degli strumenti informatici (hardware e software) idonei per effettuarne la copia.

Si ricorda, altresì, che gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie in indirizzo non sono tenuti a soddisfare le richieste volte a ottenere copie informatiche di atti o documenti in possesso dell'Ufficio stesso esclusivamente su supporto cartaceo.

Per una dettagliata casistica del pagamento dei diritti di copia e dell'imposta di bollo si rinvia agli schemi contenuti nell'allegato 1.

## 6. Decorrenza dei nuovi importi

Le disposizioni contenute nel decreto del 27 dicembre 2011, prevedono che le stesse producono effetti a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto stesso. Tenuto conto che il decreto in argomento è stato pubblicato in G.U. il giorno 29 febbraio 2012, i nuovi importi contenuti negli allegati al decreto, si applicano a decorrere dal 1° marzo 2012, e, più precisamente, alle istanze di copie presentate dal 1° marzo 2012.

Diversamente, per le istanze per il rilascio di copie prodotte fino al 29 febbraio 2012, si applicano gli importi del diritto di copia previsti dal decreto del Ministro delle finanze 1° ottobre 1996.

Si invitano i Direttori in indirizzo ad attenersi alle istruzioni impartite con la presente circolare, che sarà pubblicata sul sito Internet, assicurandone la più ampia diffusione al personale, alle parti processuali e ai contribuenti.

Allegato 1

Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relative a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011

(ante contributo unificato)

IMPOSTA DI BOLLO

DIRITTI DI COPIA (\*)

	sulla istanza		per l'autenticazione		in base al numero pagine/facciate	diritto di copia autentica 9 €
	parti processuali	terzi	Parti processuali	terzi		
per rilascio di copia semplice	NO	NO			SI	
per rilascio di copia autentica	SI	SI	SI	SI	SI	SI
per rilascio di copia autentica di sentenza per ricorso in Cassazione	NO		NO		SI	SI
per rilascio di copia autentica di sentenza munita di formula esecutiva	NO		NO		SI	SI

(\*) Diritto di copia dovuto dalle parti (con esenzione per gli uffici tributari) e dai terzi

Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relative a ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011

(post contributo unificato)

	IMPOSTA DI BOLLO		DIRITTI DI COPIA (*)		in base al numero pagine/facciate	diritto di copia autentica 9 €
	sulla istanza	per l'autenticazione	Parti processuali	terzi		
per rilascio di copia semplice	NO	NO			SI	
per rilascio di copia autentica	NO	SI	NO	SI	SI	SI
per rilascio di copia autentica di sentenza per ricorso in Cassazione	NO		NO		SI	SI
per rilascio di copia autentica di sentenza munita di formula esecutiva	NO		NO		SI	SI

(\*) Diritto di copia dovuto dalle parti (con esenzione per gli uffici tributari) e dai terzi